

Decreto federale concernente il credito quadro per contributi d'investimento a favore del trasporto di merci per ferrovia negli anni 2016–2019

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 8 della legge del ...² sul trasporto di merci (LTM);

visto l'articolo 8 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 2008³ sul trasferimento del traffico merci (LTrasf);

visto l'articolo 18 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 1985⁴ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali;

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 aprile 2014⁵,

decreta:

Art. 1

¹ Per i contributi d'investimento destinati alla costruzione e all'ampliamento di impianti di trasbordo per il traffico combinato e di binari di raccordo è stanziato un credito quadro di 210 milioni di franchi per gli anni 2016–2019.

² Il credito quadro serve al finanziamento della costruzione e dell'ampliamento:

- a. di impianti di trasbordo per il traffico combinato e binari di raccordo in Svizzera, previsti nell'ambito della concezione del trasporto di merci per ferrovia di cui all'articolo 3 LTM;
- b. di impianti di trasbordo per il traffico combinato all'estero necessari per il raggiungimento degli obiettivi della LTrasf.

Art. 2

¹ Il presente decreto non sottostà a referendum.

² Entra in vigore simultaneamente alla LTM.

- ¹ RS **101**
- ² RS ...; FF **2014** 3379
- ³ RS **740.1**
- ⁴ RS **725.116.2**
- ⁵ FF **2014** 3253

